

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ATTAGUILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1973

Norme per il conferimento della qualifica superiore al personale di cui all'articolo 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, avente qualifica equiparata a quella di magistrato di Cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — A partire dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 (cosiddetta legge Piccioni), e sino all'ultimo provvedimento legislativo in materia (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1080) è stata sempre assicurata parità di trattamento tra il consigliere di Cassazione, il consigliere di Stato, il consigliere della Corte dei conti, il sostituto avvocato generale dello Stato ed il sostituto procuratore generale militare.

Con il disegno di legge (n. 851) presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla Presidenza del Senato il 9 febbraio 1973, avente ad oggetto « Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » si prevede, tra l'altro (articoli 16, 17 e 18) una modifica normativa che garantisce al consigliere di Cassazione di conseguire la nomina alla qualifica superiore, a tutti gli effetti, dopo otto anni di permanenza nella detta qualifica, anche in difetto di vacanze organiche, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e con possibilità di continuare ad esercitare le precedenti funzioni sino a che si verifichi la normale vacanza.

È necessario che tale normativa venga estesa anche al predetto restante personale di cui alla citata legge Piccioni avente qua-

lifica corrispondente a quella di consigliere di Cassazione, giacchè, in difetto di tale equiparazione, si determinerebbe una disparità di trattamento, che è in contrasto con l'equilibrio costantemente mantenuto nel delicato settore.

Con l'articolo 1 del disegno di legge che si propone, così come per i magistrati ordinari, si ancora ad un momento temporale predeterminato la nomina alla qualifica superiore con immediati effetti giuridici ed economici, mentre con l'articolo 2 rimane differito al verificarsi delle vacanze l'accesso alle relative funzioni.

Il presente disegno di legge comporta un onere di modesta entità, per il quale, inoltre, non è necessaria l'indicazione dei mezzi di copertura.

Infatti, le nomine conferibili in base alle proposte disposizioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, e quindi non comportano alcun maggior onere per l'esercizio finanziario in corso.

Poichè i mezzi di copertura vanno indicati solo per le spese che interessano l'esercizio finanziario in corso, ne consegue che, per quelle che attengono agli esercizi successivi si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio; ed in tal senso provvede l'articolo 3 del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il personale di cui all'articolo 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, avente qualifica corrispondente a quella di magistrato di Cassazione con otto anni di anzianità in tale qualifica, e coloro che lo precedono nel ruolo di anzianità, conseguono, nel caso di difetto di vacanze, la nomina alla qualifica superiore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ad ogni effetto giuridico ed economico, secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

Il personale che ha ottenuto la nomina alla qualifica superiore ai sensi dell'articolo precedente continua ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando si verifichi la relativa vacanza.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.